MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 7

Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità

Il secondo comma dell'articolo 21 e' sostituito con il seguente: "Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale".

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 21 giugno 1975, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-4-novembre-1965-n-1213-concernente-provvedimenti/art-7-adempimenti-tecnici-per-la-tutela-della-nazionalita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it